


VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria di seconda convocazione, seduta pubblica.

OGGETTO: PRESA DI POSIZIONE CONTRO I.M.U. SUI TERRENI AGRICOLI.

L'anno duemilaquattordici addì 30 del mese di dicembre alle ore 14,30 nella sala delle adunanze consiliari.

Previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero convocati a seduta i Consiglieri Comunali Sigg.:

- 1) BEVILACQUA DANILO
- 2) CARABONI EMILIANO
- 3) CAPRA GIUSEPPE
- 4) CROCI ITALO SANDRO
- 5) USSI FRANCESCO
- 6) RABITTI DANIELA
- 7) CAMATTINI ANDREA
- 8) CAMPANINI ELISA
- 9) ROSSI DANIELE
- 10) LEPORATI GABRIELE
- 11) BRIANTI ALESSANDRO

Presente	Assente
SI	
SI	
SI	
SI	
	SI
SI	
	SI
SI	
SI	
	SI
SI	
Totale N.	3

Assiste il Segretario Comunale Caffarra Dr.ssa Maddalena il quale provvede alla redazione del seguente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor Bevilacqua Danilo, in qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Consiglieri presenti n. 8;

Assenti n. 3 (Ussi, Camattini e Leporati);

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- in base all'Art. 1 Legge n. 991 del 1952 "Provvedimenti a favore dei territori montani" erano considerati Comuni montani quelli situati per almeno l'80% della loro superficie al di sopra di 600 metri di altitudine sul livello del mare e quelli nei quali il dislivello tra la quota altimetrica inferiore e la superiore del territorio non fosse minore di 600 metri;

- tale criterio era preso in considerazione anche ai fini dell'applicazione dell'esenzione dell'IMU per i terreni agricoli in zone montane;

- il recente D.L. n. 66 del 28/11/2014 all'Art. 22 comma 2 ha stabilito: "2. I ". *Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri delle politiche agricole alimentari e forestali, e dell'interno, sono individuati i Comuni nei quali, a decorrere dall'anno dell'imposta 2014, si applica l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 dell'Articolo 7 del Decreto Legislativo 30 Settembre 1992, n. 504, sulla base dell'altitudine riportata nell'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), diversificando tra terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui all'Art. 1 del Decreto Legislativo 29 Marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, e gli altri. Ai terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile che, in base al predetto Decreto, non ricadono in zone montane o di collina, è*



riconosciuta l'esenzione dall'IMU. Dalle disposizioni di cui al presente comma deve derivare maggior gettito complessivo annuo non inferiore a 350 milioni di euro a decorrere dal medesimo anno 2014. Il recupero del maggior gettito, come risultante per ciascun Comune a seguito dell'adozione del Decreto di cui al periodo precedente, è operato, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario e delle Regioni Sicilia e Sardegna, con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della Legge 24 Dicembre 2012, n. 228, e, per i Comuni delle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, in sede di attuazione del comma 17 dell'Articolo 13 del Decreto-Legge 6 Dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 Dicembre 2011, n. 214, con apposito Decreto del Ministero dell'Interno, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per la compensazione del minor gettito in favore dei Comuni nei quali ricadono terreni a immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non situati in zone montane o di collina, ai quali è riconosciuta l'esenzione dall'IMU."

- in base al Decreto M.E.F. successivamente emanato godono di esenzione i Comuni che si trovano ad un'altezza superiore ai 600 metri, mentre nella fascia intermedia tra i 281 fino a 600 metri le esenzioni IMU si applicano solo a coltivatori diretti ed imprenditori agricoli e, sotto i 281 metri, non sono previste esenzioni IMU;

CONSIDERATO che con tale ultimo Decreto il numero dei Comuni aventi diritto alle esenzioni si riduce drasticamente: **da 3.524 passa, infatti a 1.578;**

CONSIDERATO che anche il Comune di Terenzo perde il diritto alla esenzione, o meglio: i terreni agricoli collocati nel relativo territorio perdono l'esenzione IMU;

RITENUTO quanto sopra altamente ingiusto e penalizzante soprattutto perché va a colpire i cittadini di quei Comuni che, data la loro collocazione geografica, devono quotidianamente affrontare sacrifici ben maggiori rispetto a quelli dei Comuni collocati in pianura: basti pensare ai vari servizi pubblici (dal trasporto, alla scuola, allo sgombrò neve ecc..) ben più complicati e dispendiosi rispetto agli stessi servizi espletati in pianura;

RITENUTO pertanto che, secondo le recenti disposizioni del Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze, un'ulteriore forma di ingiustizia si andrebbe a perpetrare nei confronti degli abitanti delle disagiate zone di montagna: non solo i terreni agricoli della montagna sono infatti, sicuramente molto meno redditizi di quelli di pianura e richiedono un dispiego di energie e di lavoro ben superiore ma, altresì, i relativi proprietari svolgono un prezioso lavoro di prevenzione dal dissesto idrogeologico, che va a beneficio anche dei terreni di pianura;

RITENUTO dunque di contestare il criterio altimetrico come unico parametro di riferimento senza prendere invece in considerazione anche altri fattori di tipo economico ed ambientale;

RITENUTO di portare avanti questa protesta indipendentemente dal fatto che vi sia una proroga circa l'effettiva applicazione delle disposizioni di che trattasi;

CONSIDERATO, infatti, che quello che si vuole è che continui ad applicarsi l'esenzione IMU calcolando le zone montane applicando i criteri di cui alle precedenti disposizioni normative (Legge n. 991/1952) per una serie di considerazioni:

- se in prima battuta sono colpiti gli abitanti della montagna, nei confronti dei quali si può ribadire ancora una volta che i Comuni sono obbligati a comportarsi come "esattori" per conto dello Stato, in seconda battuta, sono colpiti gli stessi Comuni ai quali lo Stato andrà a ridurre i



COPIA

N ° 68

P. 3/5

trasferimenti, sotto la veste del fondo di solidarietà (di conseguenza i Comuni di montagna saranno sempre più impossibilitati a fornire servizi).

- non si può impostare una riforma dell'IMU sui terreni agricoli, partendo dalla coda e cioè dall'esigenza di trovare la copertura finanziaria ai "famosi" 80 euro in busta paga da riconoscere a chi ha redditi bassi; in questo modo infatti per dare ai poveri si toglie ad altri poveri e questo non è certo una forma di giustizia sociale;

- in tanti Comuni d'Italia i terreni agricoli non si trovano nelle piazze del paese ove si trova il Municipio ma ad un'altitudine ben superiore per cui occorre abbandonare definitivamente la logica della montagna a 600 mt.: non sia quello altimetrico il parametro al quale collegare i provvedimenti normativi.

- facendo pagare l'IMU sui terreni in base all'altitudine in cui si trova il palazzo comunale, si crea una disparità di trattamento tra i vari Comuni comunque collocati in zone montane ed i cui residenti affrontano le medesime difficoltà ;

- tassare i terreni agricoli delle terre alte è quanto di più assurdo si possa fare e si contrappone alla necessità, invece, di risolvere i problemi dell'abbandono della frammentazione fondiaria, della gestione attiva di terreni e boschi.

RITENUTO di dare, per tutte le motivazioni più soprammenzionate una forma tangibile e concreta alla protesta portata avanti nei confronti del Decreto MEF, manifestando l'intenzione di spostare la sede municipale del Comune di Terenzo a Cassio, c/o l'ex scuola elementare, collocata ad un'altitudine di mt. 818, volendo con ciò dimostrare che le misure fiscali debbono essere figlie della politica e non affidate ad una pura logica ragionieristica;

Tutto ciò premesso;

CONSIDERATO che, ovviamente, questa manifestazione di intenti rappresenta, al momento, il primo atto di un procedimento complesso (vedasi articolo 4 comma 5 dello Statuto comunale) destinato poi a culminare nell'effettivo trasferimento della sede;

UDITI gli interventi:

il Consigliere Brianti esprime forti perplessità circa la decisione proposta perché si sta andando contro ad una precisa legge dello Stato, consistendo la presente, in una elusione di tale normativa ed anche se come cittadino può essere d'accordo, non vuole essere considerato un cittadino che vuol fare "il furbo" nei confronti dello Stato;

il Vice Sindaco Caraboni sostiene che più che elusione lui la vede come una forma di difesa;

il Consigliere Campanini la vede come una forma di protesta;

UDITO il Sindaco, il quale afferma che, al momento, viene presa la decisione di spostare la sede, poi, prima di farlo effettivamente si starà a vedere cosa succede: certo è che della montagna ai politici non gliene "frega" un bel niente, si riempiono solo la bocca di belle parole e chi vive in montagna deve difendersi con i denti;

Tutto ciò premesso e considerato;

VISTO l'Art. 42 primo comma D.to Leg.vo n. 267/00 ed omissis il parere di regolarità tecnica trattandosi di atto di indirizzo (Art. 49 D.to Leg.vo n. 267/00);

CON n. 6 voti favorevoli e n. 2 astenuti (Rossi e Brianti) espressi per alzata di mano, presenti n. 8 (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)



DELIBERA

1) Di recepire ed approvare le considerazioni in premessa riportate dirette a protestare contro il recente Decreto MEF in materia di IMU sui terreni agricoli.

2) Di intraprendere il percorso indicato dallo statuto comunale destinato a spostare la sede municipale del Comune di Terenzo da dove si trova attualmente a quella dell'ex Scuola elementare di Cassio, a mt. 818 di altitudine.

3) Di trasmettere il presente atto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Economia e Finanze, ai Consiglieri regionali dell'Emilia-Romagna, ai parlamentari di Parma, all'A.N.C.I., all'A.N.P.C.I. -

INOLTRE, a voti unanimi e palesi, presenti e votanti n. 8 (n. 7 Consiglieri ed il Sindaco)

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile



COPIA

N ° 68

P. 5/5

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

F.to Bevilacqua Danilo

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Si certifica che la presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U. approvato con D.to Leg.vo n. 267, viene pubblicata all'Albo Pretorio a partire da oggi **15 gennaio 2015** e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al **30 gennaio 2015**.

Terenzo, 15 gennaio 2015

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

La presente deliberazione pubblicata all'Albo Pretorio è diventata esecutiva ai sensi dell'ultimo comma dell'art.134 del D.to Leg.vo n. 267/2000 il giorno **30 dicembre 2014**

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Caffarra Dr.ssa Maddalena

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

Terenzo, 15 gennaio 2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Caffarra Dr.ssa Maddalena